

L'onere di immediata impugnazione delle clausole di un bando di gara o di una lettera di invito sorge soltanto quando esse incidano direttamente sull'interesse del soggetto a partecipare alla gara, determinando un immediato arresto procedimento (Cons. Stato, sez. V, 16 marzo 2005, n. 1079; id., sez. IV, 21 febbraio 2005, n. 550), e cioè quando riguardino i requisiti soggettivi di partecipazione ovvero impongano ai fini della partecipazione oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati rispetto ai contenuti della gara (Cons. Stato, Ad. plen. 29 gennaio 2003, n. 1; id., sez. IV, 15 febbraio 2005, n. 478); non sussiste, invece, l'onere dell'immediata impugnazione delle clausole del bando che non precludono la partecipazione alla procedura concorsuale, ma attengono alla successiva valutazione dell'offerta (Cons. Stato, sez. IV, 11 aprile 2006, n. 2023). Ne discende che limitatamente alla impugnazione del bando il ricorso è tardivo in quanto nel caso in cui l'interesse a censurare le regole della gara è direttamente riconducibile alle prescrizioni del bando e non alla mancata aggiudicazione, l'impugnazione del bando stesso deve essere proposta nel termine decadenziale decorrente dalla sua pubblicazione, senza attendere che la gara si concluda in senso sfavorevole all'impresa che delle suddette prestazioni contesti la legittimità (Consiglio di Stato Ad. Plen. 29 gennaio 2003 n. 1; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 6 settembre 2006 n. 1379).